



Milano, 23.11.2020

A: **Regione Lombardia**

Direzione Generale Welfare  
Direttore Generale, dott. Marco Trivelli  
marco\_trivelli@regione.lombardia.it

**ATS MILANO - Città metropolitana**

Direttore Generale, dott. Walter Bergamaschi  
[WBergamaschi@ats-milano.it](mailto:WBergamaschi@ats-milano.it)

E p.c.: **Direttore Generale**

Dott. Christian Malangone

**Coordinatore dei Medici Competenti del  
Comune di Milano**

Dott. Enrico Proto

**Oggetto: Richieste di chiarimenti in materia di disposizioni relative al COVID ed alla utilizzabilità dei cd Tamponi Rapidi (antigenici)**

Facendo seguito alle riunioni dei giorni scorsi, presenti Comune di Milano e DG Sanità (giovedì 19/11) e Comune di Milano ed ATS (venerdì 20/11), si provvede a rappresentare le seguenti richieste di chiarimenti:

**QUESITO n. 1: Positivi lungo termine (21 giorni)**

La Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020 avente ad oggetto ‘COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena’ ha introdotto la casistica dei **Casi positivi a lungo termine**:

*Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). (...)*

Il Comune di Milano ha riscontrato un comportamento disomogeneo da parte delle diverse ATS lombarde. Non risultano indicazioni di dettaglio successivamente emanate da Regione Lombardia.

Alcune ATS lombarde rilasciano un certificato che chiaramente esplicita la possibilità del rientro in collettività, altre non lo rilasciano, sottintendendo che – ove non sussista certificato di malattia prolungato dal MMG – si debba automaticamente intendere che è cessato qualunque stato di malattia, e pertanto il lavoratore può essere reintegrato.

Limitatamente all’ambito scolastico, sulla base di altra normativa attinente solo alla ripresa dei servizi scolastici, ATS Milano ha risposto che in questi casi deve essere rilasciata un’attestazione dal Pediatra o dal MMG. Tuttavia si è altresì rilevato che alcuni Medici di Medicina Generale non rilasciano alcuna certificazione/attestazione.

Si chiede pertanto:

- a) Quale soggetto sia tenuto a certificare la chiusura del periodo di isolamento quando il tampone molecolare permanga positivo;
- b) Come comportarsi con gli immunodepressi che sembrano avere una più lunga contagiosità e soprattutto come conoscere questa informazione;
- c) Per il comparto scolastico è comunque previsto un certificato del MMG o del pediatra per il rientro a scuola dopo un'assenza e quindi anche nel caso di positivo di lunga durata. Tale certificato deve essere richiesto anche per il personale ausiliario/ristorazione/amministrativo in servizio nel comparto scolastico?
- d) In assenza di certificati medici che espressamente autorizzino al rientro, o di ATS o del MMG, il Datore di Lavoro può avvalersi di un'autocertificazione sottoscritta dal soggetto ancora positivo? Il lavoratore può autodichiarare assenza di sintomi ed assenza stato di immunodepressione?

### **QUESITO n. 2: Utilizzo dei Tamponi Antigenici (c.d. rapidi)**

Si fa riferimento alla D.g.r. n. IX/3777 del 03/11/2020 relativa COVID-19 - UTILIZZO DI TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO), ed in particolare all'uso che è consentito fare in ambito extra Servizio Sanitario Regionale. Posta l'indubbia utilità di procedere con tamponi rapidi, sia per motivi di costo che di immediatezza della risposta (soprattutto in termini di tempestività nel tracciamento di contatti stretti), si chiede:

- a) in quali casi l'esito fornito ha valore diagnostico?
- b) Sulla base dell'esito del tampone rapido, è possibile estendere la quarantena precauzionale in attesa di conferma col test molecolare?

Si è preso atto inoltre, nella risposta formulata dal Direttore Generale di ATS alla richiesta di sottoporre a tampone rapido alcune particolari categorie di dipendenti che lavorano in presenza (come la PL), di quanto indicato per le categorie prossime al comparto scuola in merito alla possibilità di sottoporsi ai tamponi rapidi in analogia con il personale scolastico. A tal fine, posto quindi che lo screening con tamponi rapidi rientri fra quelli in carico ad SSR, si chiede:

- c) come avviarlo in concreto?
- d) Saranno istituiti punti specifici di somministrazione?
- e) E' possibile ricevere da SSR il listato degli esiti per meglio indirizzare le azioni di tutela della salute sul luogo di lavoro?
- f) Il personale del comparto scuola (o CDD), positivo al tampone rapido, deve essere avviato a tampone molecolare?

### **QUESITO n. 3: Visite mediche del Medico Competente al rientro < 60gg**

Si chiede se sia coerente con le indicazioni regionali e le attuali conoscenze epidemiologiche del territorio lombardo, il seguente elenco di fattispecie per le quali avviare il lavoratore a visita medica del medico competente (lavoratore che sia risultato positivo accertato, che sia o non sia negativizzato):

- A) Visita medica straordinaria per assenza >60 gg per motivi di salute in deroga, ovvero devono essere mandati a visita anche i non soggetti a sorveglianza

sanitaria obbligatoria e anche se non hanno superato i 60 giorni di assenza per motivi di salute.

Tale visita medica viene ordinata in modo obbligatorio dal Datore di Lavoro nell'interesse del lavoratore e riguarda i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 e che sono stati ospedalizzati, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020 di cui sotto si riporta stralcio relativo al passaggio in questione:

*«(...)In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, la letteratura scientifica evidenzia che coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.(...)»*

- B) Visita medica su richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 41 c. 1 lett. c per i soggetti che sono stati affetti da COVID-19 sintomatici curati in ambito domiciliare, ma che sono anche cosiddetti "soggetti fragili";
- C) Visita medica su richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 41 c. 1 lett. c per i soggetti che sono stati affetti da COVID-19 sintomatici curati in ambito domiciliare, che non rientrano nella categoria dei "soggetti fragili" e per i soggetti asintomatici.

#### **QUESITO N.4: Soggetti positivi Sintomatici e Asintomatici**

Nella denuncia dei soggetti positivi è utile che il Comune (DL) provveda a riferire se sintomatici o asintomatici? In tal caso l'informazione deve essere raccolta dal MC?

#### **QUESITO N.5: Protocollo per caso covid guarito che rientri fra i contatti stretti**

In caso di soggetto appena "guarito" che si trovi a diventare contatto stretto di un altro positivo accertato. E' necessario riavviare i protocolli di tutela previsti per i contatti stretti? Occorre cioè prevedere una seconda quarantena o isolamento fiduciario ?

#### **QUESITO N.6: Campagna Vaccini / Tamponi Rapidi**

Essendo ormai insediata una infrastruttura territoriale per l'erogazione capillare dei vaccini alla Popolazione, si propone di affiancare il seguente servizio per i Lavoratori del Comune (tutti, su base volontaria):

- erogazione congiunta di tampone rapido + vaccino antinfluenzale, presso le infrastrutture territoriali (CDD, tendoni, etc.)
- componente sanitaria (medico, infermiere), a carico di SSR / ATS / ASST
- materiali a carico del Comune di Milano, fatte salve le fattispecie già a carico di SSR (vaccini per fragili, > 60, forze dell'ordine, etc.)
- Responsabile della campagna di screening: Medico Competente del Comune di Milano (ai sensi dgr XI / 3777 del 3/11/2020 e successiva Procedura utilizzo test antigenici rapidi extra SSR - Informativa rev. 0 del 18.11.2020, pubblicate sul sito Regione il 19/11/2020)

Nel restare disponibili ai necessari momenti di confronto, si porgono  
Cordiali saluti

Ing. Sergio Aldarese  
Direttore Area Patrimonio Strumentale e  
Archivi

Dott.sa Silvia Brandodoro  
Direttore Direzione Demanio e Patrimonio e  
Coordinatrice di Ambito